

Avv. SIMONE GIARDINA

VIA CAVALLUCCIO, N. 28 – 98122 – MESSINA
P.IVA 02870010846 – GRDSMN78T17F061B
TEL. E FAX 090.3505694 – 3334429352
MAIL: avv.simonegiardina@gmail.com
PEC: studio_giardina.s@legalmail.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma

Sez. 3-Quater – RG. 14507/2022 –

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Per la **MIC.MED srl**, (cod. fisc. 09964680012), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* Sig.ra Naboiu Lenuta (cod. fisc. NBALNT69B48Z129L), con sede legale in Torino, al Corso Alberto Picco, n. 82, rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio, dall'Avv. Simone Giardina (cod. fisc. GRDSMN78T17F061B) del Foro di Messina, presso il cui studio in Messina, alla Via Cavalluccio, n. 28 è elettivamente domiciliata, giusta mandato speciale alle liti, rilasciato su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine e inserita nella busta telematica contenente il presente atto, il quale dichiara di volere ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente controversia via fax al 0903505694 oppure allo indirizzo PEC **studio_giardina.s@legalmail.it**

- **ricorrente** -

Contro

- **Ministero della Salute**, (c.f. 80242250589) in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede in Roma, Viale Giorgio Ribotta 5 – 00144 Roma (RM), rappresentato, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, al domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA);

- **Ministero della Salute**, (c.f. 80242250589); in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentato, difeso e domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, al domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- **Ministero della Economia e delle Finanze**, (c.f. 80415740580) in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede in Roma, Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma (RM), rappresentato, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, al domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 156890/2025 del 03-11-2025
Allegato 2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

- Ministero della Economia e delle Finanze, (c.f. 80415740580) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, al domicilio digitale PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (estratto da PP.AA)

- Presidenza Del Consiglio Dei Ministri, (c.f. 80188230587) in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede in Roma, Piazza Colonna, 370 - 00187 Roma (RM), rappresentato, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, al domicilio digitale PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (estratto da PP.AA)

- Presidenza Del Consiglio Dei Ministri, (c.f. 80188230587) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, al domicilio digitale PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (estratto da PP.AA)

- Presidenza del Consiglio, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano (c.f. 80188230587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Via della Stamperia 8, 00187 Roma (RM), rappresentato, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, al domicilio digitale PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (estratto da PP.AA)

- Presidenza del Consiglio. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (c.f. 80188230587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, al domicilio digitale PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (estratto da PP.AA.)

- Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano (c.f. 80188230587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Via della Stamperia 8, 00187 Roma (RM), rappresentato, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, al domicilio digitale PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (estratto da PP.AA)

- Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (c.f. 80188230587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, al domicilio digitale PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (estratto da PP.AA.)

- Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (c.f. 80188230587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Via della Stamperia 8, 00187 Roma (RM) all'indirizzo di posta elettronica certificata

statoregioni@mailbox.governo.it (estratto dal sito istituzionale perché non presente sul registro PP.AA. né su registro IPA)

- Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, alla Via Parigi, n. 11 – cap. 00185, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi, 12, al domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA.),

- Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, alla Via Parigi, n. 11 – cap. 00185, all'indirizzo di posta elettronica certificata **conferenza@pec.regioni.it** (estratto dal sito istituzionale perché non presente sul registro PP.AA. né su registro IPA)

- Regione Piemonte (C.F. 80087670016), in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente dall'avv. Marialaura Piovano [C.F. PVNMLR62D57L219F] dall'avv. Chiara Candiollo [C.F. CNDCHR69L61L219D], dall'avv. Giulietta Magliona [C.F. MGLGTT60A49L219Q] dall'avv. Gabriella Fusillo [C.F. FSLGRL71S42L219H], dall'avv. Pier Carlo Maina [C.F. MNAPCR66D16L219V] elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, C.so Regina Margherita 174, agli indirizzi PEC: **marialaura.piovano@cert.regione.piemonte.it**; **chiara.candiollo@cert.regione.piemonte.it**; **giulietta.magliona@cert.regione.piemonte.it**; **gabriella.fusillo@cert.regione.piemonte.it**; **piercarlo.maina@cert.regione.piemonte.it**, (estratti da Reginde e presenti nell'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte)

- Regione Piemonte, (c.f. 80087670016), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Piazza Castello, 165 - 10122 Torino (TO) al domicilio digitale PEC: **gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it** (estratto da PP.AA)

- Regione Piemonte, (c.f. 80087670016), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Piazza Castello, 165 - 10122 Torino (TO), rappresentata e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui è domiciliata alla Via dei Portoghesi, 12, al domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- Regione Piemonte, Assessorato Sanità e Welfare, (c.f. 80087670016), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente dall'avv. Marialaura Piovano [C.F. PVNMLR62D57L219F] dall'avv. Chiara Candiollo [C.F. CNDCHR69L61L219D], dall'avv. Giulietta Magliona [C.F. MGLGTT60A49L219Q] dall'avv. Gabriella Fusillo [C.F. FSLGRL71S42L219H], dall'avv. Pier Carlo Maina [C.F. MNAPCR66D16L219V] elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, C.so Regina Margherita 174, agli indirizzi PEC: **marialaura.piovano@cert.regione.piemonte.it**; **chiara.candiollo@cert.regione.piemonte.it**;

giulietta.magliona@cert.regione.piemonte.it;

gabriella.fusillo@cert.regione.piemonte.it

piercarlo.maina@cert.regione.piemonte.it, (estratti da Reginde e presenti nell'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte)

- Regione Piemonte, Assessorato Sanità e Welfare, (c.f. 80087670016), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al domicilio digitale PEC: **gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it** (estratto da PP.AA) e **sanita@cert.regione.piemonte.it** (estratto da IPA)

- Regione Piemonte, Assessorato Sanità e Welfare, (c.f. 80087670016), in persona del legale rappresentante *pro tempore*; rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui è domiciliata alla Via dei Portoghesi, 12, al domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- Regione Piemonte, Direzione Sanità e Welfare, (c.f. 80087670016), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente dall'avv. Marialaura Piovano [C.F. PVNMLR62D57L219F] dall'avv. Chiara Candiolo [C.F. CNDCHR69L61L219D], dall'avv. Giulietta Magliona [C.F. MGLGTT60A49L219Q] dall'avv. Gabriella Fusillo [C.F. FSLGRL71S42L219H], dall'avv. Pier Carlo Maina [C.F. MNAPCR66D16L219V] elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, C.so Regina Margherita 174, agli indirizzi PEC: **marialaura.piovano@cert.regione.piemonte.it**; **chiara.candiolo@cert.regione.piemonte.it**; **giulietta.magliona@cert.regione.piemonte.it**; **gabriella.fusillo@cert.regione.piemonte.it**; **piercarlo.maina@cert.regione.piemonte.it**, (estratti da Reginde e presenti nell'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte)

- Regione Piemonte, Direzione Sanità e Welfare, (c.f. 80087670016), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al domicilio digitale PEC: **gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it** (estratto da PP.AA) e **sanita@cert.regione.piemonte.it** (estratto da IPA)

- Regione Piemonte, Direzione Sanità e Welfare, (c.f. 80087670016), in persona del legale rappresentante *pro tempore*; rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui è domiciliata alla Via dei Portoghesi, 12, al domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- Regione Lombardia, (c.f. 80050050154), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Piazza Città Di Lombardia, 1 - 20124 Milano (MI) al domicilio digitale PEC: **presidenza@pec.regione.lombardia.it** (estratto da PP.AA)

- Regione Lombardia, (c.f. 80050050154), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Piazza Città Di Lombardia, 1 - 20124 Milano (MI) rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato in

Roma, presso cui è domiciliata alla Via dei Portoghesi, 12, al domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- Regione Autonoma Valle D'Aosta, (c.f. 80002270074) in persona del legale rappresentante *pro tempore*; con sede in P.zza Deffeyes, 1 – 11100 – Aosta (AO) – al domicilio digitale PEC **segretario_generale@pec.regione.vda.it** (estratto da PP.AA e IPA) e **gabinetto_presidenza@pec.regione.vda.it** (estratti da IPA)

- Regione Autonoma Valle D'Aosta, (c.f. 80002270074) in persona del legale rappresentante *pro tempore*; con sede in P.zza Deffeyes, 1 – 11100 – Aosta (AO) rappresentato, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, al domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- Regione Liguria, (c.f. 00849050109), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Piazza De Ferrari 1 – 16121 – Genova – al domicilio digitale PEC: **protocollo@pec.regione.liguria.it** (estratto da PP.AA).

- Regione Liguria, (c.f. 00849050109), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Piazza De Ferrari 1 – 16121 – Genova rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui è domiciliata alla Via dei Portoghesi, 12, al domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- Regione Veneto, (c.f. 80007580279), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 – Venezia (VE) al domicilio digitale PEC: **protocollo.generale@pec.regione.veneto.it** (estratto da PP.AA)

- Regione Veneto, (c.f. 80007580279), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 – Venezia (VE) rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui è domiciliata alla Via dei Portoghesi, 12, al domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, (c.f. 80014930327), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Piazza dell'Unita' d'Italia 1 - 34121 Trieste (TS) - al domicilio digitale PEC: **regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it** (estratto IPA in quanto non presente su PP.AA)

- Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, (c.f. 80014930327), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in **Piazza dell'Unita' d'Italia 1 - 34121 Trieste (TS)** rappresentato, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, al domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- **Regione Umbria**, (c.f. 80000130544), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Corso Vannucci, 96 - 06100 Perugia (PG) - al domicilio digitale PEC: **regione.giunta@postacert.umbria.it** – (estratto da PP.AA)

- **Regione Umbria**, (c.f. 80000130544), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Corso Vannucci, 96 - 06100 Perugia (PG) rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui è domiciliata alla Via dei Portoghesi, 12, al domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- **Regione Toscana**, (c.f. 01386030488), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in piazza Duomo, 10 - Palazzo Sacratì Strozzi – Firenze (FI) - al domicilio digitale PEC: **regionetoscana@postacert.toscana.it** (estratto da PP.AA)

- **Regione Toscana**, (c.f. 01386030488), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in piazza Duomo, 10 - Palazzo Sacratì Strozzi – Firenze (FI) rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui è domiciliata alla Via dei Portoghesi, 12, al domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- **Regione Marche**, (c.f. 80008630420), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Via Gentile da Fabriano, 9 – Ancona (AN) al domicilio digitale PEC: **regione.marche.protocollogiunta@emarche.it** (estratto da PP.AA)

- **Regione Marche**, (c.f. 80008630420), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Via Gentile da Fabriano, 9 – Ancona (AN) rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui è domiciliata alla Via dei Portoghesi, 12, al domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- **Regione Emilia-Romagna**, (c.f. 80062590379), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Viale Aldo Moro, 52 - 40127 Bologna (BO) al domicilio digitale PEC: **attigiudiziali@postacert.regione.emilia-romagna.it** (estratto da PP.AA)

- **Regione Emilia-Romagna**, (c.f. 80062590379), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Viale Aldo Moro, 52 - 40127 Bologna (BO) rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui è domiciliata alla Via dei Portoghesi, 12, al domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- **Regione Lazio**, (c.f. 80143490581), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – Roma (RM); al domicilio digitale PEC: **protocollo@pec.regione.lazio.it** (estratto da PP.AA)

- **Regione Lazio**, (c.f. 80143490581), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – Roma (RM); rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui è domiciliata alla Via dei Portoghesi, 12, al domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- **Regione Abruzzo**, (c.f. 80003170661), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Via L. Da Vinci, 6 - 67100 L'Aquila - al domicilio digitale PEC: **contenzioso@pec.regione.abruzzo.it** (estratto da PPAA)

- **Regione Abruzzo**, (c.f. 80003170661), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Via L. Da Vinci, 6 - 67100 L'Aquila, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui è domiciliata alla Via dei Portoghesi, 12, al domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- **Regione Molise**, (c.f. 00169440708), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Via Genova, 11 – Campobasso (CB) - al domicilio digitale PEC: **regionemolise@cert.regione.molise.it** (estratto da IPA in quanto non presente su PP.AA.)

- **Regione Molise**, (c.f. 00169440708), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Via Genova, 11 – Campobasso (CB) rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui è domiciliata alla Via dei Portoghesi, 12, al domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- **Regione Puglia**, (c.f. 80017210727), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Lungomare Nazario Sauro, 33 – Bari (BA). - al domicilio digitale PEC: **avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it** (estratto da PP.AA) e **protocollogeneralepresidenza@pec.rupar.puglia.it** (estratto da IPA)

- **Regione Puglia**, (c.f. 80017210727), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Lungomare Nazario Sauro, 33 – Bari (BA). rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui è domiciliata alla Via dei Portoghesi, 12, al domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- **Regione Basilicata**, (c.f. 80002950766), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza (PZ). al domicilio digitale PEC: **ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it** (estratto da PPAA)

- **Regione Basilicata**, (c.f. 80002950766), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza (PZ), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui è domiciliata alla Via dei Portoghesi, 12, al domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- Regione Calabria, (c.f. 02205340793), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Cittadella Regionale Catanzaro - 88100 Catanzaro (CZ) al domicilio digitale PEC: **capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it** (estratto da PP.AA)

- Regione Calabria, (c.f. 02205340793), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Cittadella Regionale Catanzaro - 88100 Catanzaro (CZ) rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui è domiciliata alla Via dei Portoghesi, 12, al domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- Regione Campania, (c.f. 80011990639), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Napoli, Via S. Lucia 81 – 80132 (NA) - al domicilio digitale PEC: **avvocatura@pec.regione.campania.it** (estratto da PPAA)

- Regione Campania, (c.f. 80011990639), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Napoli, Via S. Lucia 81 – 80132 (NA) rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui è domiciliata alla Via dei Portoghesi, 12, al domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- Regione Siciliana, (c.f. 80012000826), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Palazzo D' Orleans - Piazza Indipendenza 21 - 90129 Palermo (PA); al domicilio digitale PEC: **segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it** (estratto da PP.AA e IPA in quanto non presente in PP.AA)

- Regione Siciliana, (c.f. 80012000826), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Palazzo D' Orleans - Piazza Indipendenza 21 - 90129 Palermo (PA), rappresentato, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, al domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- Assessorato Alla Salute Della Regione Sicilia, (c.f. 80012000826), in persona del legale rappresentante *pro tempore*; con sede in Piazza Ottavio Ziino - 90100 Palermo (PA) al domicilio digitale PEC: **assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it** (estratto da IPA in quanto non presente in PP.AA)

- Assessorato Alla Salute Della Regione Sicilia, (c.f. 80012000826), in persona del legale rappresentante *pro tempore*; con sede in Piazza Ottavio Ziino - 90100 Palermo (PA) rappresentato, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, al domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- Regione Autonoma della Sardegna, (c.f. 80002870923), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari (CA) al domicilio digitale PEC: **pres.arealegale@pec.regione.sardegna.it** (estratto da PP.AA)

- Regione Autonoma della Sardegna, (c.f. 80002870923), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari (CA) rappresentato, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, al domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Suedtirolo, (c.f. 80003690221), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Via Gazzoletti, 2 - 38122 Trento (TN) al domicilio digitale PEC: **giunta@pec.regione.taa.it** - (estratto da PP.AA)

- Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Suedtirolo, (c.f. 80003690221), in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Via Gazzoletti, 2 - 38122 Trento (TN) rappresentato, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, al domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- Provincia Autonoma di Trento, (c.f. 00337460224), in persona del legale rappresentante *pro tempore*; con sede in Piazza Dante, 15 - 38122 Trento (TN) al domicilio digitale PEC: **presidente_attgiudiziari@pec.provincia.tn.it** (estratto da PP.AA)

- Provincia Autonoma di Trento, (c.f. 00337460224), in persona del legale rappresentante *pro tempore*; con sede in Piazza Dante, 15 - 38122 Trento (TN) rappresentato, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, al domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- Provincia Autonoma di Bolzano, (c.f. 00390090215), in persona del legale rappresentante *pro tempore*; con sede in Silvius-Magnago-Platz 1 - Piazza Silvius Magnago 1 - 39100 Bolzano (BZ) al domicilio digitale PEC: **anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it** (estratto da PP.AA)

- Provincia Autonoma di Bolzano, (c.f. 00390090215), in persona del legale rappresentante *pro tempore*; con sede in Silvius-Magnago-Platz 1 - Piazza Silvius Magnago 1 - 39100 Bolzano (BZ) rappresentato, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, al domicilio digitale PEC: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (estratto da PP.AA)

- Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, (c.f. 09059340019), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via Magellano, 1 - 10128 Torino (TO), al domicilio digitale PEC **aso.ordinemauriziano@postemailcertificata.it** (estratto da PP.AA)

- Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, (c.f. 01127900049), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via Michele Coppino, 26 - 12100 Cuneo (CN), al domicilio digitale PEC **aso.cuneo@cert.legalmail.it** (estratto dall'indice IPA in quanto non presente in PP.AA)

- **Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria**, (Cod. Fisc. 01640560064), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via Venezia, 16 - 15121 Alessandria (AL), al domicilio digitale **aagg-legale@pec.ospedale.al.it** (estratto da PP.AA)
- **Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino**, (c.f. 10771180014), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede corso Bramante, 88 - 10126 Torino, al domicilio digitale **protocollo@pec.cittadellasalute.to.it** (estratto da PP.AA)
- **Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara** (c.f. 01521330033), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Corso Mazzini n.18 – 28100 Novara, al domicilio digitale PEC: **protocollo@pec.aou.no.it** (estratto da PP.AA)
- **Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano**, (c.f. 95501020010), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Regione Gonzole, 10 - 10043 - Orbassano (TO) – al domicilio digitale PEC: **aousanluigigonza@pec.sanluigi.piemonte.it** (estratto dall'indice IPA in quanto non presente in PP.AA)
- **Azienda Sanitaria Locale di Alessandria**, (c.f. 02190140067), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via Venezia, 6 - 15121 Alessandria, al domicilio digitale PEC: **aslal@pec.aslal.it** (estratto da PP.AA)
- **Azienda Sanitaria Locale di Asti**, (c.f. 01120620057), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via Conte Verde, 125 - 14100 ASTI, Casella Postale 130, al domicilio digitale PEC: **protocollo@pec.asl.at.it** (estratto dall'indice PP.AA e IPA)
- **Azienda Sanitaria Locale di Biella**, (c.f. 01810260024), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via Dei Ponderanesi, 2 - 13875 (BI), al domicilio digitale PEC: **ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it** (estratto dall'indice IPA in quanto non presente in PP.AA)
- **Azienda Sanitaria Locale Città di Torino**, (c.f. 11632570013), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via San Secondo 29 - 10128 Torino, al domicilio digitale PEC - **protocollo@pec.aslcittaditorino.it** (estratto dall'indice IPA in quanto non presente in PP.AA) e **legale.recupero crediti@pec.aslcittaditorino.it** (estratto da PP.AA)
- **Azienda Sanitaria Locale Cuneo 1** (c.f. 01128930045), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via Carlo Boggio, 12 - 12100 Cuneo (CN) - **protocollo@aslcn1.legalmailpa.it** (estratto da PP.AA)
- **Azienda Sanitaria Locale di Cuneo 2 Alba-Bra** (c.f. 02419170044), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via Vida, 10 - 12051 Alba (CN), al domicilio digitale: PEC: **aslcn2@legalmail.it** (estratto da PP.AA)

- **Azienda Sanitaria Locale di Novara** (c.f. 01522670031), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Viale Roma, 7 – 28100 Novara (NO), al domicilio digitale PEC: **protocollogenerale@pec.asl.novara.it** (estratto dall'indice IPA in quanto non presente in PP.AA)

- **Azienda Sanitaria Locale di Torino 3 di Collegno e Pinerolo**, (c.f. 09735650013), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in via Martiri XXX Aprile 30 – 10093 Collegno (TO), al domicilio digitale PEC: **aslto3@cert.aslto3.piemonte.it** (estratto da PP.AA)

- **Azienda Sanitaria Locale di Torino 4, dei Comuni di Ciriè, Chivasso e Ivrea**, (Cod. Fisc. 09736160012) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in via Po n. 11 - 10034 Chivasso (TO) – al domicilio digitale PEC: **direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it** (estratto da PP.AA)

- **Azienda Sanitaria Locale di Torino 5**, (c.f. 06827170017), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in P.zza Silvio Pellico, 1 – 10023 – Chieri (TO), al domicilio digitale PEC: **protocollo@cert.aslto5.piemonte.it** (estratto da PP.AA)

- **Azienda Sanitaria Locale di Vercelli**, (c.f. 01811110020), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in C.so Mario Abbiate n. 21 – 13100 – Vercelli, al domicilio digitale PEC: **aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it** (estratto da PP.AA)

- **Azienda Sanitaria Locale di Vercelli (VCO)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Viale Mazzini, 117, 28887 – Omegna, Cod. Fisc. 00634880033, al domicilio digitale PEC: **protocollo@pec.aslvco.it** (estratto dall'indice IPA in quanto non presente in PP.AA)

-amministrazioni resistenti -

e nei confronti di

- **MEDICAL GROUP s.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, cod. fisc. e P. Iva 06554720018, con sede legale in Torino, c.so Re Umberto n. 82, domicilio digitale PEC **medicalgroupsrl@certopec.it** (estratto dal pubblico registro INI/PEC)

- controinteressato -

per l'annullamento

della comunicazione della Regione Piemonte, pubblicata sul sito della Regione, in data 1° settembre 2025, con la quale venivano comunicate le coordinate bancarie presso cui effettuare il pagamento della quota del 25% del payback come determinata ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 30 giugno 2025 n. 95 [doc. X]

nonché dei seguenti atti impugnati già con i primi motivi aggiunti

1) del decreto del 06.07.2022, emesso di concerto dal Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella G.U. del 15.09.2022 recante:

“Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.”

- 2) delle consequenziali linee guida emesse, con decreto del Ministero della Salute del 06.10.2022, pubblicate sulla G.U. del 26.10.2022;
- 3) dell'intesa raggiunta in sede di CSR il 28.09.2022, Rep. 213/CSR;
- 4) dell'accordo raggiunto in sede di CSR il 07.11.2019, Rep. 181/CSR;
- 5) di tutti gli eventuali accordi – di estremi sconosciuti – sottoscritti dalle Regioni con lo Stato in merito a detto superamento dei tetti di spesa di estremi sconosciuti;
- 6) la circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413,
- 7) della Determinazione Direttoriale Sanità e Welfare della Regione Piemonte del 14 dicembre 2022, n. 2426, recante *“approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”*;
- 8) dell'elenco allegato alla determinazione della Regione Piemonte del 14.12.2022, n. 2426, con cui sono state individuate la società, il fatturato nonché le quote di ripiano per il quadriennio 2015-2018;
- 9) dell'Elenco delle quote di payback a carico delle singole aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018, allegato alla predetta determinazione;
- 10) dell'elenco allegato alla determinazione della Regione Piemonte del 14.12.2022, n. 2426, con cui è stata individuata la società Mic.Med srl tra le società fornitrici richiamate al ripiano ed è stato calcolato il suo fatturato per il quadriennio 2015-2018 nonché le quote di payback per il medesimo quadriennio;
- 11) di tutti i documenti istruttori utilizzati dalla Regione Piemonte, per stabilire il fatturato della società ricorrente, per il quadriennio 2015-2018 nonché le quote di payback per il medesimo quadriennio;
- 12) della comunicazione a mezzo PEC, ricevuta il 01.02.2023;
- 13) del prospetto riepilogativo contenuto nel file denominato *“micmed”*, comunicato a mezzo PEC il 01.02.2022 ove si leggesse su *“base/1000”*;
- 14) di tutti i calcoli e conteggi e modalità e documenti di estremi sconosciuti con cui è stato determinato il fatturato della società ricorrente per il quadriennio 2015-2018 e la quota di payback per il relativo periodo;

15) ove occorra della comunicazione di avvio del procedimento, datata 24 novembre 2022 ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990 e artt. 15 e 16 della legge regionale 14/2014, nonché dei relativi allegati;

16) delle deliberazioni dei Direttori Generali delle aziende sanitarie regionali, menzionate nel corpo della predetta determinazione della Regione Piemonte del 14.12.2022, n. 2426, con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici e, cioè:

16.1) della deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino e dei relativi allegati;

16.2) deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo e dei relativi allegati;

16.3) deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria e dei relativi allegati;

16.4) deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e dei relativi allegati;

16.5) deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carità di Novara e dei relativi allegati;

16.6) deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano e dei relativi allegati;

16.7) deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AL e dei relativi allegati;

16.8) deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT e dei relativi allegati;

16.9) deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell'ASL BI e dei relativi allegati;

16.10) deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell'ASL Città di Torino e dei relativi allegati;

16.11) deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN1 e dei relativi allegati;

16.12) deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2 e dei relativi allegati;

16.13) deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL NO e dei relativi allegati;

16.14) deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO3 e dei relativi allegati;

16.15) deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO4 e dei relativi allegati;

16.16) deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5 e dei relativi allegati;

16.17) deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC e dei relativi allegati;

16.18) deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO e dei relativi allegati.

16.19) delle deliberazioni inviate dalla Regione Piemonte a mezzo PEC il 01.02.2023, in seguito ad istanza di accesso;

oltre che dei seguenti atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale:

1) del decreto del 06.09.2022 emesso di concerto dal Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella G.U. del 15.09.2022 recante: *“Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.”*

2) delle consequenziali linee guida emesse, con decreto del Ministero della Salute del 06.10.2022, pubblicate sulla G.U. del 26.10.2022;

3) dell'intesa raggiunta in sede di CSR il 28.09.2022, Rep. 213/CSR;

4) dell'accordo raggiunto in sede di CSR il 07.11.2019, Rep. 181/CSR;

5) di tutti gli eventuali accordi – di estremi sconosciuti – sottoscritti dalle Regioni con lo Stato in merito a detto superamento dei tetti di spesa di estremi sconosciuti;

6) la circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413,

7) degli ulteriori atti, connessi, collegati, presupposti e consequenziali di estremi sconosciuti;

Fatto

1. - La presente controversia si inserisce nella nota questione del Payback dei dispositivi medici che ha visto migliaia di aziende operanti in detto settore industriale ricorrere dinanzi a codesto Ecc.mo TAR per impugnare dapprima i provvedimenti emanati dalle amministrazioni centrali e, successivamente, quelli consequenziali delle Regioni.

1.1. – Come noto – cercando di riassumere i contorni della controversia – la previsione del payback per i dispositivi medici è stata oggetto di una singolare vicenda storica, atteso che da quando è stata introdotta nel 2012 è rimasta lettera morta per quasi sette anni, per poi ritornare a rivivere prepotentemente nel 2019 e trovare attuazione nel 2022. Queste le fasi:

- La previsione da parte del Legislatore, nell’ottica della razionalizzazione della spesa sanitaria, di un tetto di spesa a livello nazionale per l’acquisto di dispositivi medici già a partire dal 2013, con l’individuazione di esso al 4.9% (art. 15 del DL 95/2012), per poi giungere nel 2014 al 4,4% (art. 1, comma 131, lett. b), L. 228/2012 e art. 15 del DL 95/2012);
- la rimessione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l’individuazione di un tetto di spesa per l’acquisto dei dispositivi medici per le singole Regioni, fermo restando quello nazionale del 4,4% (art. 9-ter, comma 1°. lett. b), del D.L. 78/2015, conv. legge 125/2015);
- l’introduzione di un obbligo di ripiano da parte delle società fornitrici, nelle ipotesi di superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici da parte delle Regioni, nella seguente misura: anno 2015, il 40%; anno 2016, il 45%; anno 2017 il 50% e anno 2018 il 50% (art. 9-ter, comma 9 del D.L. 78/2015, conv. legge 125/2015).

Quanto sopra - come detto - rimaneva lettera morta per ben 7 anni fino a quando, nel novembre del 2019, veniva siglato in seno alla Conferenza Permanete Stato Regioni e Province Autonome un accordo con cui veniva sancito il tetto di spesa a livello regionale del 4,4% per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018 (fatto successivamente proprio dal legislatore per definire il payback).

1.2. - Ancora una volta tutto si fermava e solo con il noto articolo 18 del DL 155/2022 veniva data concreta attuazione al procedimento di payback.

In forza di detta disposizione: con un primo provvedimento (DM del 06.07.2022, pubblicato su GURI il 15.09.2022), veniva certificato il superamento, a livello regionale, del tetto di spesa del 4,4% per l’acquisto di dispositivi medici di ogni Singola Regione e calcolato per ognuna di esse, in via generale, il ripiano complessivo a carico delle società fornitrici per il quadriennio 2015-2018 **[doc. 1 e 2, già in atti]**; con un secondo atto (DM 06.10.2022, pubblicato su GURI il 15.09.2022), venivano emanate le propedeutiche linee guida, in seguito ad ulteriore accordi raggiunti in sede di Conferenza Permanete Stato Regioni e Province Autonome, per l’adozione dei provvedimenti ripiano **[doc. 3 e 4 già in atti]**.

Non solo. La disposizione di cui all'art. 18 prevedeva, inoltre, che entro il 14.12.2022, dovevano essere adottati i provvedimenti Regionali di ripiano, con cui bisognava individuare tutte le società che avevano fornito i dispositivi medici alle SSR nel quadriennio 2015-2018, il loro fatturato inerente quelle forniture e, infine, le singole quote di ripiano per ognuna di esse (cosa concretamente avvenuta con i provvedimenti che tutti conosciamo e che, nel caso che ci occupa, è la determinazione della Regione Piemonte del 14.12.2022 di cui si dirà a breve).

Infine, in base all'art. 18 del DL 155/2022, il pagamento delle quote di ripiano, così come individuate nel provvedimento Regionale, doveva avvenire entro trenta giorni dall'adozione di esso e, in mancanza, era prevista un'automatica compensazione tra crediti. (Detti versamenti, come noto, sono stati rinviati al 30.04.2023, con il DL 4/2023).

1.3. – La società ricorrente, svolgendo attività di vendita di dispositivi medici sin dal 2008 **[doc. 5 già in atti]** e avendo effettuato forniture al SSR del Piemonte, nel quadriennio 2015-2018, veniva incisa dai provvedimenti adottati dalle amministrazioni centrali e, alla stregua di tutte le altre società operanti nel settore, ha impugnato detti atti, chiedendone l'annullamento, dinanzi a Codesto Ecc.mo TAR, con il ricorso iscritto al RG 14507/2022 (al cui contenuto espressamente si rinvia e che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto).

La ricorrente censurava i provvedimenti delle amministrazioni centrali, sia per vizi di illegittimità derivata per illegittimità costituzionale (motivo I); sia per vizi di illegittimità derivata per violazione di norme europee (motivo II); sia per vizi di illegittimità derivata determinata da violazione di legge e principi costituzionali (motivo III); nonché, infine, per vizi propri dei singoli atti impugnati (motivi IV- VI)

1.4. – Depositato il ricorso principale, nelle more, la Regione Piemonte concludeva il procedimento di Payback sopra delineato, con l'adozione della determinazione dirigenziale del 14.12.2022, n. 2426 **[doc. 6 già in atti]**. Con tale provvedimento, venivano individuate le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del SSR per il quadriennio 2015-2018, calcolato il loro fatturato per ciascuno degli anni in questione e indicate le quote di ripiano **[ancora doc. 6 già in atti]**. In particolar modo, per quanto concerne la società ricorrente, la stessa è stata inserita in detta determinazione regionale sulla base dei seguenti dati **[ancora doc. 6 già in atti]**.

annualità	Fatturato calcolato ai fini del Payback	quota di ripiano
2015	€ 873.756,01	€ 77.267,14

2016	€ 885.831,69	€ 86.874,69
2017	€ 637.094,41	€ 72.375,22
2018	€ 456.520,17	€ 57.104,96

1.5. - Il provvedimento regionale di ripiano per il payback anni 2015-2018, conclusivo del procedimento attivato con il DM del 06.07.2022, è stato impugnato dalla società ricorrente con motivi aggiunti unitamente ad ulteriori atti degli enti sanitari.

1.6. - Codesto TAR accoglieva l'istanza di sospensiva e, successivamente, come noto rimetteva la questione dinnanzi alla Corte Costituzionale, Tutti i ricorsi presentati innanzi al TAR Lazio venivano, quindi, sospesi in attesa della decisione del Giudice delle leggi.

Come noto, la Corte Costituzionale con le sentenze gemelle n. 139 e n. 140 del 2024, depositate il 24 luglio 2024, ha esaminato la questione della legittimità dell'impianto normativo del payback dispositivi medici, alla luce delle questioni sollevate rispettivamente dalla Regione Campania (sent. 139) e dal TAR Lazio (sent. 140).

A) nella sentenza n. 139/2024 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, D.L. 34/2023 (convertito in L. 56/2023) nella parte in cui subordinava la riduzione dell'onere al 48% alla rinuncia al contenzioso da parte delle imprese fornitrici. In origine, il D.L. 34/2023 (c.d. "Decreto Bollette" marzo 2023) aveva consentito alle aziende di definire il dovuto pagando il 48% entro il 30 giugno 2023, a condizione di non aver avviato ricorsi o di rinunciare a quelli pendenti. La Consulta ha ritenuto tale condizione lesiva dei principi di uguaglianza e di tutela giurisdizionale, poiché creava un'ingiustificata disparità di trattamento tra chi avesse fatto valere le proprie ragioni in giudizio e chi no. Eliminando la condizione, la Corte ha esteso erga omnes il beneficio: **tutte le imprese fornitrici sono risultate destinatarie della riduzione al 48%, indipendentemente dall'aver proposto o meno ricorso.** In virtù di questa pronuncia additiva, dunque, dal 2024 ogni azienda deve essere tenuta a pagare solo il 48% di quanto originariamente calcolato dalle Regioni a suo carico, senza perdere il diritto al contenzioso.

B) Con la seconda sentenza n. 140/2024 la Corte ha giudicato nel merito la legittimità complessiva del meccanismo del payback per gli anni 2015-2018, rigettando le censure mosse all'art. 9-ter D.L. 78/2015 (istitutivo del payback dispositivi) per supposta violazione di vari principi costituzionali. In particolare, la Consulta ha ritenuto che il payback, pur presentando "diverse criticità", non sia irragionevole né sproporzionato in riferimento all'art. 41 Cost.

(libertà di iniziativa economica) per il periodo considerato. La misura è stata qualificata come contributo solidaristico a carico delle imprese fornitrici, giustificato da ragioni di utilità sociale – ossia garantire l'erogazione dei dispositivi medici necessari alla salute pubblica in un contesto di grave difficoltà finanziaria del sistema sanitario. La Corte ha inoltre escluso la violazione dell'art. 23 Cost. (riserva di legge per prestazioni patrimoniali imposte), rilevando che il contributo in questione è fondato su norme di legge sufficientemente determinate. Quanto al profilo temporale, la sentenza n. 140/2024 ha negato che vi fosse una retroattività illegittima: l'introduzione nel 2022 del comma 9-bis all'art. 9-ter D.L. 78/2015 (che ha reso operativo il payback per 2015-2018) è stata considerata una modalità di attuazione di un obbligo di ripiano già previsto a livello legislativo, che non ha inciso in modo irragionevole sull'affidamento delle aziende.

In sintesi, le decisioni costituzionali del 2024 hanno delineato un quadro così composto: da un lato, il payback dispositivi medici 2015-2018 è stato dichiarato in sé conforme a Costituzione (sent. 140/2024); dall'altro, è stata rimossa qualsiasi condizione che ne limitasse i benefici solo alle aziende rinunciarie ai ricorsi, assicurando parità di trattamento a tutte le imprese coinvolte (sent. 139/2024). **Tali principi – in particolare l'estensione generalizzata dello sconto – costituiscono un vincolo per il legislatore e un parametro immediato per i giudici chiamati ad applicare la nuova normativa del 2025.**

A seguito delle sentenze 139 e 140/2024 della Corte Costituzionale, il contenzioso amministrativo ha ripreso corso, tenendo conto degli esiti costituzionali.

1.7. - Codesto Ecc.mo TAR, con una serie di pronunce del maggio 2025, ha confermato la piena legittimità del meccanismo di ripiano, rigettando le varie censure di incostituzionalità e illegittimità prospettate dai ricorrenti. In motivazione, il Tribunale amministrativo ha richiamato esplicitamente il dictum della Corte Costituzionale: da un lato, ogni azienda ha diritto alla riduzione del 48% (come sancito dalla sent. 139/2024), dall'altro il payback in sé – così mitigato – non contrasta con i principi costituzionali (in linea con sent. 140/2024). Pertanto, il TAR ha ritenuto superati i dubbi di legittimità: il contributo economico è risultato proporzionato e ragionevole, tenuto conto dell'intervento correttivo operato dalla Consulta e dal legislatore.

- 1) A livello politico si succedevano varie trattative con il Governo, onde rivedere il meccanismo del payback a tutela delle imprese.
- 2) Veniva, quindi, adottato il Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 95 (c.d. "Decreto

Economia” o “Decreto Omnibus”), convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118.

L’art. 7 di tale D.L. ha introdotto una definizione agevolata degli importi dovuti dalle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018, **prevedendo che l’integrale versamento del 25% delle somme richieste dalle Regioni e Province autonome estingua il debito e chiuda ogni contenzioso pendente**. In particolare, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione (quindi entro il 9 settembre 2025), le aziende avrebbero potuto estinguere l’obbligazione versando una quota pari al 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali emanati ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, D.L. 78/2015. Il pagamento tempestivo di tale importo ridotto comporta l’estinzione dell’obbligo relativo agli anni 2015-2018 e preclude alle aziende ogni ulteriore azione giurisdizionale inerente a detto obbligo. Di conseguenza, in caso di adesione alla definizione agevolata, le Regioni devono prendere atto del versamento ridotto, pubblicarlo sui propri bollettini e darne comunicazione al TAR Lazio, con conseguente cessazione della materia del contendere nei ricorsi pendenti. Viceversa, decorso il termine di 30 giorni senza pagamento, restano applicabili le disposizioni ordinarie di recupero previste dalla normativa previgente (art. 9-ter D.L. 78/2015), incluse le eventuali misure sanzionatorie per mancato versamento.

Sul piano finanziario, l’art. 7 ha istituito presso il Ministero dell’Economia un fondo statale di 360 milioni di euro per l’anno 2025, volto a ristorare parzialmente le Regioni dello sconto concesso alle imprese (fondo aggiuntivo rispetto a quello già previsto nel 2023). Tali risorse saranno ripartite proporzionalmente al disavanzo di ciascuna Regione nel quadriennio 2015-2018, ed erogate entro 30 giorni dalla comunicazione regionale dell’avvenuto recupero degli importi ridotti. La differenza residua (circa 140 milioni a livello nazionale) resterà a carico dei bilanci regionali 2025, da contabilizzarsi con apposite rettifiche come previsto dal comma 5 dell’art. 7.

1.8. - Alla luce di quanto sopra, occorre portare immediatamente all’attenzione di codesto Ecc.mo Collegio attraverso i presenti motivi aggiunti, i profili di illegittimità della nuova richiesta di pagamento della Regione Piemonte dello 01.09.2025, derivante dall’art. 7 del Decreto Legge 30 giugno 2025 n. 95.

I presenti motivi aggiunti, da valersi quale ricorso autonomo, danno seguito a quanto dedotto con il ricorso principale e con i primi motivi aggiunti, da intendersi qui integralmente trascritti e di cui si richiama interamente tutto quanto dedotto e argomentato, e sono finalizzati a

censurare l'illegittimità della richiesta operata dalla Regione Piemonte, oltre i vizi inerenti la carenza dell'istruttoria nonché di motivazione anche sotto il profilo della lesione dell'affidamento e del diritto di difesa e a sollevare, inoltre, l'illegittimità derivata per l'incostituzionalità dell'art.7 del D.L. 95/2025.

2. - Tutto ciò premesso, si ribadisce anche in questa sede l'illegittimità di tutti i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, con i primi motivi aggiunti per i motivi ivi indicati, nonché per quanto precisato con i presenti motivi aggiunti di ricorso e per quanto verrà illustrato nel prosieguo. Pertanto alla società **Mic.Med srl**, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore*, Sig.ra Naboiu Lenuta, come sopra rappresentata e difesa non resta che proporre il presente ricorso in relazione al provvedimento impugnato oltre che per i motivi già dedotti nel ricorso principale e nei primi motivi aggiunti, anche per i seguenti motivi di

DIRITTO

I - Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 9 del D.L. 34/2023 (conv. in L. 56/2023); Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 3 Legge 7 agosto 1990 n. 241; Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea e/o mancata valutazione dei presupposti in fatto ed in diritto. Eccesso di potere in relazione ai principi generali di buona amministrazione, trasparenza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e dell'affidamento; Irragionevolezza grave e manifesta, travisamento, contraddittorietà; Disparità di trattamento; Ingiustizia manifesta.

1. - La Regione Piemonte, in attuazione di quanto previsto dal decreto legge n. 95/2025, ha pubblicato sul proprio sito internet una comunicazione di pagamento il 01.09.2025, relativa al payback per gli anni 2015-2018 in modalità agevolata, violando, nuovamente, i principi dettati dal legislatore e dalla Corte Costituzionale in materia di payback con le norme e pronunce sovra descritte.

1.1. – Come noto, l'art. 9 del D.L. 34/2023 (conv. in L. 56/2023) ha previsto che, ai sensi della disciplina IVA (D.P.R. 633/1972), i versamenti di payback costituiscono una rettifica di prezzo sui fornitori, permettendo a questi ultimi di emettere note contabili e portare in detrazione l'imposta corrispondente.

Il Piemonte però, anziché ricalcolare la somma da richiedere all'impresa in base alla percentuale dovuta e seguendo il dettato del predetto art. 9 nonché i principi sanciti dalla Consulta in materia di IVA, si è limitata a pubblicare sul proprio sito le sole coordinate

bancarie e le modalità di pagamento senza procedere a un corretto e puntuale ricalcolo degli importi payback nella misura ridotta del 25% e senza scorporare l'importo dell'IVA detraibile.

Nell'atto regionale impugnato non sono state indicate, quindi, né la somma richiesta al 25% né la quota IVA impedendo così alla ricorrente di aderire alla definizione agevolata e conseguentemente di esercitare il diritto alla detrazione fiscale dell'IVA.

Il mancato dettaglio dell'IVA rende di fatto impossibile per la società deducente calcolare e detrarre correttamente l'imposta, in potenziale contrasto con la normativa vigente e con i principi enunciati dalla Corte Costituzionale. Quest'ultima, infatti, nel legittimare il payback, ha valorizzato anche la possibilità di sottrarre l'IVA da quanto dovuto, così da non aggravare ulteriormente le imprese.

Lo scorporo/recupero IVA è componente essenziale nel bilanciamento che ha consentito al Giudice Costituzionale di ritenere proporzionato l'onere di ripiano, ometterne la traduzione operativa negli atti regionali altera l'equilibrio e aggrava indebitamente la posizione del fornitore.

Ne discende la violazione di legge (art. 9 D.L. n. 34/2023), difetto di istruttoria e carenza di motivazione (mancata esposizione degli elementi essenziali del calcolo) oltre a eccesso di potere per lesione dei principi di trasparenza e buona amministrazione.

L'onere informativo in capo alla Regione è non solo doveroso ma assolutamente praticabile, vedasi ad esempio la Regione Friuli Venezia Giulia, che ha pubblicato le tabelle degli importi dovuti al 25% indicando, per ciascuna azienda, la quota di IVA detraibile «ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 34/2023».

La Regione Piemonte, invece, non ha fornito analoga trasparenza. Ciò si traduce in una violazione del principio di parità di trattamento, in quanto le imprese fornitrici del Piemonte si trovano in una posizione significativamente deteriore rispetto alle imprese destinatarie dei provvedimenti delle Regioni che hanno comunicato la somma dovuta rideterminata nella misura ridotta del 25% e scorporato l'IVA – V. Friuli Venezia Giulia.

Pertanto, già sotto questo primo profilo gli atti impugnati si presentano gravemente illegittimi.

2. – Sotto altro profilo, invece, la Regione Piemonte, prima di chiedere il pagamento, avrebbe dovuto riadottare un nuovo piano rivedendo tutte le situazioni, i pagamenti effettuati, rivedere lo scorporo dell'IVA ecc.. Cosa che non è stata fatta circostanza, questa, manifestamente irragionevole che incide ancora di più sulla totale illegittimità degli atti impugnati.

II - Illegittimità derivata della nota del 0 del provvedimento impugnato per violazione del giudicato costituzionale nonché per l'illegittimità costituzionale del meccanismo di ripiano per violazione dei principi di cui agli artt. 3, 24 e 97 Cost..

1. - Alla società ricorrente preme, infine, sottoporre a codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo la violazione del precedente vincolante di cui alla sentenza n. 139 della Corte Costituzionale e le evidenti questioni di legittimità costituzionale della nuova norma di cui all'art. 7 del D.L. 30 giugno 2025 n. 95.

1.1. - Violazione del giudicato costituzionale di cui alla sentenza n. 139/2024.

Il beneficio della riduzione al 25% è collegato alla cessazione dei contenziosi pendenti. Come visto, l'art. 7 del D.L. 30 giugno 2025 n. 95 prevede che il pagamento ridotto comporta la chiusura delle liti giudiziarie e preclude alle aziende ogni ulteriore azione. In pratica, pur non essendo formalmente richiesto alle imprese di dichiarare la rinuncia al ricorso, l'effetto pratico è analogo: solo chi ha pagato subito nel termine previsto di 30 giorni ha ottenuto lo sconto e si vedrà poi dichiarare da parte di codesto Ecc.mo TAR il ricorso improcedibile per cessata materia del contendere.

Invece chi ha deciso di proseguire nelle vie legali – contestando come la società esponente la legittimità anche di quest'ultima normativa– non può avvalersi della riduzione e resta esposto all'intero importo come già mitigato dai precedenti interventi. Si è riproposta, dunque, la medesima alternativa gravosa già vista nel 2023 con lo sconto al 48%: le aziende dovevano scegliere se pagare in misura ridotta rinunciando alla tutela giurisdizionale, oppure se continuare a difendersi in giudizio rischiando di pagare di più in caso di soccombenza.

Detta disposizione, tuttavia, viola il principio sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 139/2024 nella quale la Consulta ha dichiarato illegittimo subordinare il beneficio dello sconto alla rinuncia ai ricorsi, estendendo la riduzione a tutte le imprese indipendentemente dal contenzioso. Nonostante ciò, disattendendo i sovra richiamati recentissimi precedenti vincolanti della Consulta, il legislatore è intervenuto prevedendo nuovamente un meccanismo di riduzione (25%) condizionato, che, nei suoi effetti, premia solo chi non insiste nelle cause.

Il legislatore, però, non può riproporre una norma che la Corte ha già dichiarato incostituzionale, perché questa azione costituisce una violazione del "giudicato costituzionale" e la nuova norma deve essere giudicata illegittima.

Come noto, le decisioni di accoglimento della Corte Costituzionale hanno efficacia erga omnes e le pubbliche autorità sono tenute a conformarsi ad esse. Riproporre in una nuova legge una disposizione sostanzialmente già dichiarata incostituzionale (la condizione implicita “sconto solo se niente ricorso”) può costituire motivo di censura in sé, per elusione della pronuncia della Consulta. Il principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato impone al legislatore di non reintrodurre norme essenzialmente identiche a quelle espunte dall’ordinamento. Nel caso concreto, il Governo e il Parlamento – pur consapevoli della sentenza – hanno reiterato sotto altra forma la medesima restrizione.

Già solo detta violazione impone a codesto Ecc.mo TAR di rimettere nuovamente la questione all’attenzione della Corte Costituzionale.

1.2. - Violazione dell’art. 3 Cost. in punto eguaglianza e ragionevolezza e dell’art. 24 Cost. in punto diritto di difesa.

Di fatto, il trattamento economico differisce a seconda della scelta di rinunciare o meno all’impugnazione degli atti impositivi. Già in occasione del precedente payback “48%”, tale disparità è stata censurata. E’ evidente che questa previsione ha messo le imprese dinanzi a una scelta iniqua che solleva nuovamente dubbi di legittimità costituzionale sotto vari profili, tra cui la violazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza e del diritto di difesa.

1.3. - Violazione dell’art. 3 Cost. (principio di eguaglianza e ragionevolezza): l’art. 7 del D.L. 30 giugno 2025 n. 95 viene censurato laddove introduce **una disparità di trattamento tra imprese basata sul fatto di aderire o meno al pagamento ridotto entro il termine.** Come visto, solo chi ha pagato subito ha ottenuto lo sconto del 75% (pagando il 25% invece del 100% originario), mentre chi non lo ha fatto rimane obbligato al pagamento integrale (salvo la riduzione del 48% già acquisita) e può subire le azioni di recupero. Questa differenziazione – sostanzialmente analoga a quella già dichiarata incostituzionale dalla Corte – appare in conflitto con il principio di eguaglianza e con il canone di ragionevolezza della legge. La Corte Costituzionale, sent. 139/2024, ha ritenuto irragionevole negare il beneficio della riduzione percentuale ad alcune aziende solo perché avevano avviato o mantenuto i ricorsi: in quella sede, ha sancito che la “riduzione al 48%” deve essere «estesa a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici», eliminando la condizione della rinuncia al contenzioso. Il D.L. 95/2025 ripropone sostanzialmente lo stesso schema (riduzione al 25% solo per chi paga entro 30 giorni, con automatica chiusura dei ricorsi). Pertanto, l’art. 7, comma 1, del D.L. 95/2025 viola di nuovo l’art. 3 Cost., per irragionevole disparità di

trattamento e per contrasto con il giudicato costituzionale formato con la sentenza n. 139/2024, che costituisce un precedente specifico e attinente.

1.4. - Violazione dell'art. 24 Cost. (diritto di difesa): un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale è il vulnus al diritto al ricorso giurisdizionale. Pur non imponendo formalmente una rinuncia preventiva al giudizio (come faceva la norma del 2023), l'art. 7 del D.L. 95/2025 prevede comunque che l'adesione allo sconto comporti la cessazione del contendere, e di fatto induce le imprese a rinunciare ai ricorsi per non perdere il beneficio economico. Si tratta di una forma di "deterrenza" all'accesso alla giustizia: l'azienda che voglia far valere le proprie ragioni dinanzi al giudice deve mettere in conto un esborso molto maggiore (il 48% invece del 25%, ossia praticamente il doppio). Codesta configurazione integra una violazione dell'art. 24 Cost., che tutela il diritto di agire in giudizio per la difesa dei propri diritti e interessi. La Corte Costituzionale, sempre nella sent. 139/2024, ha sostanzialmente affermato che il legislatore non può costringere un soggetto a scegliere tra un vantaggio economico e il proprio diritto al ricorso, in quanto ciò rappresenta una compressione indiretta ma sostanziale della tutela giurisdizionale. Nel caso in esame, la "pressione" sulla sfera di difesa è evidente.

A fronte dello sconto promesso, tali imprese sono comprensibilmente portate a desistere dalle azioni legali anche qualora ritengano il prelievo ingiusto, pur di risparmiare un ulteriore 23% di oneri. La disparità indotta nelle posizioni debitorie configura un deterrente incompatibile con una tutela effettiva ed equa. Anche questo profilo, dunque, alimenta una questione di legittimità costituzionale per violazione combinata degli artt. 24 e 3 Cost.

1.5. - Violazione dell'art. 97 Cost. (buon andamento della PA): alcuni aspetti dell'attuazione pratica del payback 25% integrano un vizio di eccesso di potere legislativo per irragionevolezza manifesta, traducibile anche nella lesione dei canoni di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, come sovra censurato per il provvedimento in questa sede impugnato. In particolare, la gestione dei tempi e delle informazioni – come evidenziato – è risultata caotica e potenzialmente pregiudizievole. L'aver previsto un termine così breve (30 giorni dalla conversione in legge del D.L. 95/2025) per adempimenti complessi e nel periodo estivo, quando notoriamente le imprese sono chiuse per le vacanze estive e senza tenere conto delle ordinarie tempistiche bancarie, può essere letto come un elemento di scarsa ragionevolezza tecnica.

Per attenuare, poi, l'impatto finanziario immediato, la legge di conversione ha introdotto alcune clausole di salvaguardia e supporto tra le quali è stata prevista la possibilità per le

imprese di richiedere finanziamenti bancari garantiti dallo Stato (mediante il Fondo di Garanzia gestito da Mediocredito Centrale) per far fronte al pagamento del payback.

Con tutta evidenza, la finestra di soli 30 giorni concessa per effettuare il versamento ridotto è da considerarsi eccessivamente esigua, specie perché coincidente con il periodo estivo. La ricorrente, come molte altre piccole e medie imprese, ha riscontrato l'impossibilità pratica di ottenere in tempo utile i finanziamenti bancari garantiti dallo Stato previsti dal decreto. Le procedure per un prestito assistito da garanzia pubblica (tramite Mediocredito Centrale) richiedono, infatti, valutazioni e istruttorie che tipicamente superano il mese di tempo. La società deducente riferisce di essersi rivolta alla propria banca, la quale non solo dichiarava di non sapere nulla rispetto all'istituzione di un finanziamento bancario garantito dallo Stato per il payback, ma, che, in ogni caso, l'iter istruttorio di questo genere di finanziamenti è di almeno 40 giorni lavorativi per l'ottenimento della garanzia, a fronte di un termine fissato per legge a 30 giorni (peraltro comprendenti la settimana di Ferragosto). Al predetto termine vanno poi aggiunti ulteriori giorni per la liquidazione e l'accredito della somma richiesta.

Di conseguenza, molte PMI – pur teoricamente agevolate dalla norma – non hanno potuto materialmente usufruire del finanziamento garantito. È evidente che una dilazione più ampia o una proroga dei termini di pagamento avrebbe reso la misura più accessibile; la mancanza di tale flessibilità ha invece creato un'opportunità solo sulla carta per molte aziende, con conseguente inattuabilità concreta della soluzione di finanziamento pubblico prevista dal legislatore. Questa criticità incide sul principio del buon andamento amministrativo (art. 97 Cost.), poiché misure concepite per alleviare l'onere sono risultate ineffettive se non accompagnate da tempi congrui e da istruzioni operative tempestive.

A ciò si aggiunga che il Piemonte non ha fornito i dati sull'IVA detraibile, pur essendo necessario per operare correttamente, evidenziando problemi di coordinamento e di chiarezza delle procedure. In una prospettiva costituzionale, l'art. 97 impone che l'azione amministrativa – e la legge che la regola – sia improntata a criteri di efficacia, efficienza e correttezza. Se una norma è concepita in modo da risultare in parte inapplicabile o ineffettiva, risulta affetta da un vizio di legittimità. Ad esempio, l'inattuabilità del finanziamento garantito entro i termini previsti come evidenziato dalla ricorrente evidenzia che la misura, così come disegnata, non è idonea a raggiungere il suo scopo (agevolare davvero le PMI). Similmente, la mancata trasparenza sull'IVA contrasta con il dovere dell'amministrazione di porre i destinatari in condizione di adempiere correttamente e di esercitare i propri diritti

fiscali. Ciò denota una irragionevolezza intrinseca della normativa nonché una cattiva amministrazione da parte degli enti attuatori, senza contare i principi di buon andamento, trasparenza, imparzialità dell'amministrazione e *par condicio*.

Tutto ciò induce, pertanto, a ritenere non adeguatamente bilanciati gli interessi in conflitto, con conseguente violazione degli artt. **3, 24 e 97 Cost.**.

Appare evidente, pertanto, quantomeno la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale delle richiamate disposizioni normative che si sta qui ponendo, che costituiscono espressione di un pervicace approccio contrario al principio di ragionevolezza delle scelte legislative.

III – Illegittimità derivata.

La comunicazione del 01.09.2025, pubblicata in pari data sul sito della Regione Piemonte, relativa al pagamento in modalità agevolata della quota di payback per gli anni 2015-2018, impugnata con i presenti motivi aggiunti, è atto strettamente connesso ai provvedimenti gravati con il ricorso principale e con i primi motivi aggiunti, inserendosi lo stesso nella procedura di payback per il ripiano del superamento dei tetti di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici da parte delle Regioni per il quadriennio 2015-2018 ai fini di un pagamento agevolato e, in particolare, per la Regione Piemonte.

Orbene, con il presente ricorso si deduce la illegittimità di detto provvedimento per illegittimità derivata, per gli stessi motivi indicati nel ricorso principale che qui devono intendersi integralmente richiamati e trascritti nonché per i medesimi motivi del primo ricorso per motivi aggiunti, dal cui accoglimento consegue l'illegittimità, anche in via derivata di tutti gli atti impugnati compresa la nota del 01.09.2025, qui impugnata e pubblicata sul sito della Regione Piemonte in merito al pagamento agevolato del payback per gli anni 2015-2018. Anche detta ultima nota del 01.09.2025, infatti, è viziata da illegittimità derivata dei suoi atti presupposti in relazione a quanto detto con i primi motivi aggiunti per:

“A – Illegittimità derivata della Determinazione Regionale per nullità radicale del DM del 06.10.2022 per violazione dell'art. 18, commi 3, 4 e 5 della legge 400/1988 – Nullità radicale ex art. 21-septies della legge 241/1990.

1. – La determinazione della Regione impugnata è viziata da illegittimità derivata, determinata dalla nullità radicale delle linee guida di cui al DM del 06.10.2022 pubblicato su GURI del 26.10.2022 [doc. 3 già in atti].

1.1. – Infatti, laddove si dovesse ritenere che dette linee guida, su cui si dovevano fondare i successivi provvedimenti regionali (d'altronde il provvedimento del 06.10.2022 è rubricato proprio "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018") dovessero considerarsi avere valenza regolamentare, appare evidente che detto atto sia radicalmente nullo ex art. 21-septies della legge 241/1990. A tal riguardo, va rappresentato che detto provvedimento sembra avere proprio le caratteristiche di atto formalmente amministrativo ma sostanzialmente normativo, introducendo delle regole (innovando l'ordinamento) per l'adozione dei provvedimenti regionali ai fini del procedimento di payback

Orbene, se così stanno le cose, appare evidente che tali "linee guida" avendo natura regolamentare avrebbero dovuto essere precedute dall'obbligatorio parere del Consiglio di Stato, come previsto dall'art. 18 della legge 400/1988, ai commi 3, 4 e 5 che, nel caso di specie, come si evince dal preambolo dello stesso DM del 06.10.2022, è mancante **[ancora doc. 3 già in atti]**. E, poiché, nei casi dei regolamenti il parere del Consiglio di Stato costituisce un elemento essenziale ovvero strutturale ai fini dell'adozione di quel tipo di atto, appare evidente che il DM del 06.10.2022, poiché privo di quel parere obbligatorio, è da considerarsi radicalmente nullo ex art. 21-septies della legge 241/1990. Con conseguenziale illegittimità derivata della determinazione della Regione Piemonte n. 2426 del 14.12.2022 che si fonda su di esso.

B – Illegittimità della determinazione Regionale del 14.12.2022 per Violazione e falsa applicazione art. 41 della Carta Fondamentale dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Violazione e falsa applicazione art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione art. 1, 7, 8 e 10 della legge 241/1990 – Eccesso di potere per sviamento.

1. – La determinazione della Regione Piemonte del 14.12.2022 n. 2426 è illegittima in quanto viola palesemente le norme sull'effettività del contraddittorio procedimentale.

1.1. - Come noto, uno dei più importati principi emergenti dall'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea è quello che: tutti coloro i quali debbono essere incisi da un provvedimento debbono potere essere ascoltati prima dell'emissione dell'atto stesso. Trattasi in sostanza del principio di effettività del contraddittorio anche in seno al procedimento amministrativo. Tale principio di derivazione europea ha trovato approdo

anche nel nostro ordinamento e, in particolare, nel primo comma dell'art. 1 della legge 241/1990. Con la conseguenza che gli articoli 7, 8 e 10 della legge 241/1990 nonché le norme regionali che disciplinano l'azione amministrativa di tale ente, vanno letti in conformità con tale principio di effettività del contraddittorio e, addirittura, ove in contrasto, anche disapplicate (Corte Cost. 170/1984).

1.2. - *Nel caso di specie, tuttavia, detto principio è stato palesemente violato. Infatti, non solo già ai fini dell'individuazione del tetto di spesa a livello regionale (con effetti retroattivi, come già si è detto) le società fornitrici e le associazioni di categoria erano state pretermesse dal procedimento, ma tale esclusione è stata ancora più evidente in sede di adozione della determinazione del 14.12.2022. La Regione Piemonte, infatti, non ha garantito l'effettività del contraddittorio procedimentale prima dell'adozione della determinazione dirigenziale del 14.12.2022. A ciò, tra l'altro, non può nemmeno supplire la comunicazione di avvio del procedimento del 24.11.2022, atteso che il contraddittorio va assicurato – come detto - nella sostanza e, quindi, deve essere effettivo. E nella specie, l'effettività dello stesso non è stata salvaguardata, sia a causa delle discutibili modalità di pubblicità della comunicazione di avvio del procedimento, sia per l'esiguità del termine concesso (10 giorni) – ed è dirimente -, in quanto lo stesso era incompatibile con le verifiche e ricerche dei dati contabili necessari (da effettuare su esercizi finanziari chiusi da oltre 4 anni,) al fine di articolare, poi, gli scritti difensivi.*

Inoltre, si sottolinea, che la società ricorrente – al pari di altre – non è stata nemmeno convocata per essere sentita su detta procedura.

E' evidente dunque, in una siffatta situazione, che il principio dell'effettività del contraddittorio è stato pesantemente violato. Pertanto, già per questa prima circostanza, la determinazione regionale del 14.12.2022 della Regione Piemonte è manifestamente illegittima e va annullata.

2. – *In subordine, laddove si ritenesse che fossero stati gli articoli 7, 8 e 10 della legge 241/1990 nonché gli articoli 15 e 16 della legge Regione Piemonte n. 14/2014 a giustificare un siffatto modus operandi, appare evidente che tali norme debbono essere disapplicate in favore della disposizione euro-unitaria richiamata (art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea), in attuazione del noto principio espresso più volte dalla Corte Costituzionale della prevalenza del diritto europeo su quello interno (Corte Cost. 170/1984).*

C – Violazione e falsa applicazione art. 9-ter del d.l. 78/2015 – Violazione degli articoli 3 e 4 del DM del 26.10.2022 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti. Contraddittorietà. Difetto di motivazione

1. – Si rappresenta, poi, che il fatturato calcolato dalla Regione Piemonte alla Società ricorrente e la relativa quota di ripiano, così come indicati nella determinazione del 14.12.2022, per il quadriennio (2015-2018), sono manifestamente errati con conseguente illegittimità di tutti gli atti impugnati su cui essa si fonda [doc. 6 e 7 già in atti].

Come noto, il DM del 06.10.2022 (art. 3 e 4) prevedeva che il fatturato delle Società, chiamate a concorrere per il ripiano del superamento del tetto della spesa sanitaria, doveva essere calcolato sulla scorta della voce dei dispositivi medici **BA0210** di cui ai modelli CE. [doc. 3 già in atti]

Nel caso di specie, come risulta dalla tabella riassuntiva inviata dalla Regione a mezzo PEC il 01.02.2023, in seguito ad Istanza di accesso, le voci per le quali la società ricorrente ha effettuato forniture di dispositivi medici sono le seguenti [doc. 8 già in atti]:

ANNO	Cod. ASR	Denominazione ASR	Identificativo Paese ISO 3166 Alpha-2 (IT per Italia)	Numero di partita IVA / identificativo fiscale	Denominazione Fornitore	BA0220 Dispositivi medici (K€)	BA0230 Dispositivi medici impiantabili attivi (K€)	BA0240 Dispositivi medico Diagnostici In vitro (K€)
2015	206	ASL VC	IT	09964680012	MIC.MED. S.r.l.	€ 3,85	€ -	€ -
2015	905	AOU MAGGIORE DELLA CA	IT	09964680012	MIC.MED. S.r.l.	€ 92,24	€ -	€ -
2015	906	AO S.CROCE E CARLE DI C	IT	09964680012	MIC.MED. S.r.l.	€ 57,82	€ -	€ -
2015	909	AOU CITTÀ DELLA SALUTE	IT	09964680012	MIC.MED. S.r.l.	€ 719,85	€ -	€ -
2016	206	ASL VC	IT	09964680012	MIC.MED. S.r.l.	€ 0,55	€ -	€ -
2016	213	ASL AL	IT	09964680012	MIC.MED. S.r.l.	€ 3,94	€ -	€ -
2016	905	AOU MAGGIORE DELLA CA	IT	09964680012	MIC.MED. S.r.l.	€ 142,11	€ -	€ -
2016	906	AO S.CROCE E CARLE DI C	IT	09964680012	MIC.MED. S.r.l.	€ 59,54	€ -	€ -
2016	907	AO SS.ANTONIO E BIAGIO	IT	09964680012	MIC.MED. S.r.l.	€ 7,00	€ -	€ -
2016	909	AOU CITTÀ DELLA SALUTE	IT	09964680012	MIC.MED. S.r.l.	€ 672,70	€ -	€ -
2017	206	ASL VC	IT	09964680012	MIC.MED. S.r.l.	€ 6,59	€ -	€ -
2017	905	AOU MAGGIORE DELLA CA	IT	09964680012	MIC.MED. S.r.l.	€ 26,19	€ -	€ -
2017	906	AO S.CROCE E CARLE DI C	IT	09964680012	MIC.MED. S.r.l.	€ 51,20	€ -	€ -
2017	907	AO SS.ANTONIO E BIAGIO	IT	09964680012	MIC.MED. S.r.l.	€ 15,00	€ -	€ -
2017	909	AOU CITTÀ DELLA SALUTE	IT	09964680012	MIC.MED. S.r.l.	€ 538,12	€ -	€ -
2018	206	ASL VC	IT	09964680012	MIC.MED. S.r.l.	€ 0,32	€ -	€ -
2018	207	ASL BI	IT	09964680012	MIC.MED. S.r.l.	€ 1,29	€ -	€ -
2018	905	AOU MAGGIORE DELLA CA	IT	09964680012	MIC.MED. S.r.l.	€ 42,04	€ -	€ -
2018	906	AO S.CROCE E CARLE DI C	IT	09964680012	MIC.MED. S.r.l.	€ 49,01	€ -	€ -
2018	907	AO SS.ANTONIO E BIAGIO	IT	09964680012	MIC.MED. S.r.l.	€ 5,00	€ -	€ -
2018	909	AOU CITTÀ DELLA SALUTE	IT	09964680012	MIC.MED. S.r.l.	€ 358,85	€ -	€ -

Dunque, dalla tabella riepilogativa sopra richiamata, nonché dalle singole Delibere Regionali, emerge che i dispositivi medici oggetto di fornitura della ricorrente sono quelli indicati nella voce BA0220 [doc. 8 e da 9 a 15 già in atti]. Trattasi, invero, di dispositivi medici non contemplati dalle linee guida di cui al DM del 06.10.2022 ai fini del calcolo del fatturato della società onde stabilire lo sfioramento del tetto di spesa (nonché la quota di ripiano), atteso che i dispositivi medici indicati dal DM richiamato erano quelli rientranti nella voce “BA0210”. Di conseguenza, per tale voce **BA0210**, la società ricorrente non ha

fornito alcunché e, quindi, non poteva essere chiamata a concorrere per il payback. Da qui l'illegittimità della determinazione regionale.

2. – *In subordine, laddove si ritenesse che i dispositivi medici di cui alla categoria “BA0220” (ma così non è), rientrassero comunque nella voce “BA0210”, l'illegittimità del provvedimento della Regione è comunque palese, perché sia il fatturato calcolato, che le quote di payback relative alla società ricorrente, sono manifestamente errate per altra ragione.*

Invero, dalla determinazione Regionale del 14.12.2022 si evince che la stessa, sia stata frutto della seguente istruttoria [doc. 6 già in atti]:

“visto che nel suddetto decreto ministeriale è indicata la quantificazione del superamento del tetto e la quota complessiva di ripiano poste a carico delle aziende fornitrici a favore della Regione Piemonte per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; visto il decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022 (Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015 2016 2017 2018), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022, finalizzato alla quantificazione degli importi dovuti dai singoli fornitori;

- viste le deliberazioni adottate dai direttori generali delle aziende sanitarie regionali, sotto elencate, con le quali, come previsto dall'art. 3, comma 3, del D.M. 6 ottobre 2022 richiamato nel capoverso precedente, sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici:

deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino; deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo;

deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino;

deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carità di Novara;

deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano;

deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AL;

deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT;

deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell'ASL BI;
 deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell'ASL Città di Torino;
 deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN1;
 deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2;
 deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL NO;
 deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO3;
 deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO4;
 deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5;
 deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC;
 deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO;
 - visti tali dati certificati dalle singole Aziende Sanitarie regionali e utilizzati per la determinazione della somma dovuta dalle aziende individuate nell'allegato, sulla base dell'articolo 9 ter, comma 9 del D.L. 78/2015 e del decreto del Ministero della salute del 6 luglio 2022, che certifica il superamento di spesa dei dispositivi medici, per ogni regione”
 Sulla scorta di tale istruttoria la Regione ha adottato la determinazione dirigenziale individuando per la società ricorrente quanto segue:

annualità	Fatturato calcolato dalla Regione Piemonte alla Mic.Med srl	quota di ripiano
2015	€ 873.756,01	€ 77.267,14
2016	€ 885.831,69	€ 86.874,69
2017	€ 637.094,41	€ 72.375,22
2018	€ 456.520,17	€ 57.104,96

La Società ricorrente, non persuasa dal calcolo del fatturato e dalle quote di payback richieste con la determinazione Regionale del 14.12.2022, ha fatto apposita istanza di accesso documentale chiedendo tutte le delibere richiamate nella determinazione regionale, nonché tutti gli atti utilizzati da parte della Regione Piemonte per stabilire il fatturato della società ricorrente nonché la quota di ripiano **[doc. 16 già in atti]**.

La Regione Piemonte, con PEC del 01.02.2023, riscontrava detta istanza di accesso inviando i seguenti documenti:

1) specchietto riepilogativo dei dispositivi medici venduti dalla società ricorrente alle strutture del SSR del Piemonte, con l'indicazione delle annualità e delle strutture a cui sono

state forniti i beni in questione e gli importi fatturati **[file denominato “micmed”, doc. 8 già in atti];**

2) deliberazioni certificative delle SSR del Piemonte con a cui la società ricorrente aveva fornito dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 [doc. da 9 a 15 già in atti]

3) alcune circolari esplicative.

Detta documentazione consente di evidenziare la palese erroneità della quantificazione del fatturato della società ricorrente per il quadriennio 2015-2018 e conseguentemente, della relativa quota di ripiano calcolata dalla Regione Piemonte stante la plateale contraddittorietà degli importi richiesti.

Particolare rilevanza assume lo specchietto riepilogativo contenuto nel file denominato “micmed” che si è riprodotto sopra al punto 1 **[pag. 19 del presente ricorso doc. 8 già in atti].**

In sostanza, lo specchietto indica per ogni singolo anno del quadriennio 2015-2018, quanto la società Mic.Med srl avrebbe fatturato al singolo Ente del Servizio SSR e, dalla somma di essi, si ricava quanto segue: anno 2015 € 873,76; anno 2016 € 885,84; anno 2017 € 637,10; anno 2018 € 456,51 **[doc. 8 e 17 già in atti]**

Tali dati, sopra riportati e riepilogati, trovano conferma nei provvedimenti certificativi delle singole strutture SSR e sono indicati nella tabella **[doc. da 9 a 15 già in atti].**

Dunque, lo scostamento, tra il fatturato calcolato nella determinazione del 14.12.2022 dalla Regione per il quadriennio 2015-2018 e dai documenti contabili inviati il 01.02.2023, è palese. Infatti, da questi si evince che: a) per l'anno 2015, il fatturato della Società è di € 873,76 in quanto la stessa ha effettuato forniture di dispositivi medici alle strutture sanitarie regionali, come risulta dalla tabella riassuntiva inviata dalla Regione e come certificato nei provvedimenti delle strutture del SSR **[cfr. doc. 8 e 17 già in atti].** Tale importo, pertanto, è certamente differente da quello indicato nella determina dirigenziale della Regione Piemonte del 14.12.2022, quantificato in € 873.756,01 **[cfr. doc. 6 già in atti];**

b) per l'anno 2016 il fatturato della Società è di € 885,84, in quanto la stessa ha effettuato forniture di dispositivi medici alle strutture sanitarie regionali, come risulta dalla tabella riassuntiva inviata dalla Regione e come certificato nei provvedimenti delle strutture del SSR **[cfr. doc. 8 e 17 già in atti].** Tale importo, pertanto, è certamente differente da quello indicato nella determina dirigenziale della Regione Piemonte del 14.12.2022, quantificato in € 885.831,69 **[doc. 6 già in atti];**

c) per l'anno 2017 il fatturato della Società è di € 637,10, in quanto la stessa ha effettuato forniture di dispositivi medici alle strutture sanitarie regionali, come risulta dalla tabella riassuntiva inviata dalla Regione e come certificato nei provvedimenti delle strutture del SSR **[cfr. doc. 8 e 17 già in atti]**. Tale importo, pertanto, è certamente differente rispetto a quello quantificato nella determina dirigenziale della Regione Piemonte del 14.12.2022, individuato in € 637.094,41 **[cfr. doc. 6 già in atti]**;

d) il fatturato della Società è di € 456,51, in quanto la stessa ha effettuato forniture di dispositivi medici alle strutture sanitarie regionali, come risulta dalla tabella riassuntiva inviata dalla Regione e come certificato nei provvedimenti delle strutture del SSR **[cfr. doc. 8 e 17 già in atti]**. Tale importo, pertanto, è certamente differente rispetto a quello indicato nella determina dirigenziale della Regione Piemonte del 14.12.2022, quantificato in € 456.520,17 **[cfr. doc. 6 già in atti]**.

Quanto sopra mette in evidenza la plateale discrasia e contraddittorietà tra il fatturato indicato dalla Regione per la società ricorrente per il quadriennio 2015-2018 in sede di determinazione dirigenziale del 14.12.2022 **[cfr. doc. 6 già in atti]**, con quanto emerge dalla documentazione rilasciata dalla stessa Regione Piemonte (su cui si fonda la stessa determina dirigenziale del 14.12.2022) **[doc. 8, 17 e da 9 a 15 già in atti]**.

Appare evidente, pertanto, che il fatturato indicato nella determinazione impugnata sia errato, così come lo è anche la quota di ripiano indicata e, che, conseguentemente, la determinazione regionale del 14.12.2022 vada annullata.

3. – In ulteriore subordine, laddove si ritenesse che gli importi indicati nella tabella riassuntiva della Regione fossero stati riportati su “base mille” e che fossero corretti gli importi indicati nella determina regionale, si osserva, in ogni caso, che la determinazione della Regione sarebbe lo stesso illegittima poiché: a) in nessuna parte di essa è indicata tale modalità di lettura dei dati contabili su “base mille” e, in assenza di ciò, non si può nemmeno immaginare – tra l’altro in assenza di apposita norma che autorizza una contabilizzazione del genere – di leggere quei dati su “base mille”; b) comunque, anche a volere considerare una siffatta evenienza, occorre una adeguata motivazione nella determinazione regionale o, quanto meno, nella risposta all’istanza di accesso **[doc. 8.1 già in atti]**; indicazioni che, nel caso di specie, mancano totalmente e che inficiano sotto il profilo motivazionale la determinazione regionale e i provvedimenti su cui essa si fonda.

4. - In ogni caso il calcolo del fatturato della società ricorrente, per la fornitura di dispositivi medici per il quadriennio 2015-2018, è comunque gravemente errato, poiché non coincide con i dati contabili in possesso della stessa. A tal riguardo, si deposita apposita documentazione da cui si evince - ancora una volta – la patente contraddittorietà tra quanto calcolato con la determinazione regionale del 14.12.2022 e quanto emerge, per lo stesso periodo, dai dati in possesso della società ricorrente. **[doc. 18 già in atti]**. Di conseguenza, non solo è stato erroneamente calcolato il fatturato della società ricorrente, per il quadriennio 2015-2018, ma è pure errata la quota di payback individuata nella determinazione dirigenziale impugnata. Da qui l'illegittimità della determinazione regionale del 14.12.2022 impugnata e degli atti su cui la stessa si fonda.

5. – Inoltre, a conferma della illegittimità della determinazione della Regione Piemonte del 14.12.2022, che l'amministrazione ai fini del calcolo del fatturato della società ricorrente, non ha separato il costo del bene da quello del servizio (nonostante ciò fosse stato previsto dalla legge e rammentato anche con delle circolari dallo stesso Ministero della Salute **[doc. 19 già in atti]**). E questo lo si evince chiaramente nella tabella riepilogativa **[doc. 8 già in atti]** e dagli ulteriori documenti istruttori utilizzati dall'amministrazione nell'adozione della determinazione del 14.12.2022 **[doc. da 8.1 a 15 già in atti]**. Infatti, in nessuno di questi atti risulta lo scorporo in questione ma vengono indicati dati unitari circa i dispositivi medici venduti. Da qui, pertanto, l'erronea determinazione del fatturato e il calcolo delle quote di ripiano per il quadriennio 2015-2018, con conseguente illegittimità della determinazione regionale impugnata e degli atti su cui essa si fonda.

6. - Infine, si osserva, che l'illegittimità del calcolo del fatturato della società ricorrente, operato dall'amministrazione regionale in seno alla determinazione impugnata, è errato anche da un ulteriore punto di vista e, cioè, in quanto il fatturato della società ricorrente è stato calcolato al lordo dell'IVA, senza scorporarla.

Come noto e anche stato sottolineato nel motivo VI del ricorso introduttivo, il superamento da parte delle Regioni del tetto massimo di spesa per i dispositivi medici viene determinato sulla base dei costi da queste ultime sostenute per il relativo acquisto “al lordo dell'IVA”. Considerato, infatti, che le Regioni acquistano i dispositivi medici in qualità di consumatori finali, il costo da esse sostenuto è comprensivo anche dell'IVA. Ne deriva che, come il superamento del tetto massimo di spesa include anche l'IVA relativa ai dispositivi medici acquistati dalle Regioni, così la corrispondente quota di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici includerà necessariamente una quota dell'IVA originariamente a carico delle

Regioni stesse. Con la conseguenza che il soggetto effettivamente gravato dall'imposta non sarà più la Regione, consumatore finale, bensì l'azienda fornitrice, in palese violazione del principio di neutralità, che costituisce il cardine dell'intero sistema comune IVA, come disciplinato dalla Direttiva n. 2006/112/CE. Tale principio, si rammenta, assicura all'operatore economico di non rimanere inciso dall'imposta, destinata a gravare solo sul consumatore finale. L'addebito a carico dell'azienda fornitrice, nell'ambito della quota di ripiano a suo carico, anche di una parte dell'IVA destinata a gravare sulle Regioni, si traduce dunque in una lesione del principio di neutralità, incompatibile con il sistema comune dell'IVA disciplinato dall'ordinamento unionale, con conseguente illegittimità derivata dei provvedimenti amministrativi impugnati che hanno assunto a proprio presupposto la normativa di legge in questione

Nel caso di specie, come si evince dalla documentazione allegata dalla tabella riepilogativa [doc. 8 già in atti] e dagli ulteriori documenti istruttori utilizzati dall'amministrazione [doc. da 8.1 a 15 già in atti]. Nessuno scorporo dell'IVA è stato effettuato nemmeno in sede di emissione della determinazione regionale del 14.12.2022, con la conseguenza che è stata violata la Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, atteso che il principio fondamentale in materia di IVA è quello della neutralità in quanto imposta indiretta (Cass. SU 17757/2016; Cass. 20001/2017; 19310/2020). Da qui, pertanto, l'erronea determinazione del fatturato e il calcolo delle quote di ripiano per il quadriennio 2015-2018, con conseguente illegittimità della determinazione regionale impugnata e di tutti gli atti su cui essa si fonda.

Sul punto ci si riporta, inoltre, al motivo VI del ricorso introduttivo che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto al fine di evitare di appesantire ulteriormente il presente ricorso.

D – Violazione e falsa applicazione 17, comma 1, lett. c) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, dell'art. 1, comma 131, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78. Violazione dei principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta. Irragionevolezza. Difetto di istruttoria. Erronea valutazione dei fatti e dei presupposti. Difetto di motivazione.

1. - La determinazione della Regione Piemonte del 14 dicembre 2022 mette in luce la patente contraddittorietà tra i dati economici ivi riportati e quelli certificati, ai fini dello sfioramento di spesa per la Regione Piemonte, con il D.M. 06.07.2022, pubblicato il 15.09.2022.

1.1. - Orbene, dai dati emergenti dalla determinazione del 14 dicembre della Regione Piemonte, si legge:

“- valutato di accogliere, a seguito di verifica, le osservazioni trasmesse in data 12 dicembre 2022 dalla ditta Charles River Microbial Solutions International Limited relative a fornitori aventi oggetto forniture diverse da dispositivi medici;

- valutato altresì di accogliere le osservazioni di Italfarmaco spa trasmesse in data 1° dicembre 2022, in assenza di forniture di dispositivi che hanno comportato relativa spesa a carico del SSR;

- valutata anche la comunicazione del 14 dicembre 2022 dell'ASL TO3 relativa all'erronea indicazione della ditta Wyeth spa nelle precedenti Deliberazioni di tale Azienda;

ritenuto, pertanto, di escludere la ditta Charles River Microbial Solutions International Limited, la ditta Italfarmaco spa e la ditta Wyeth spa dall'elenco delle ditte fornitrici di dispositivi medici per gli effetti del presente atto” **[doc. 6 già in atti]**

Tali società, infatti, erano state indicate in sede di comunicazione di avvio del procedimento del 24.11.2022, con gli importi di seguito indicati **[doc. 7 già in atti]**:

- la Charles River Microbial Solutions International Limited (anno 2015 oltre 46 mila euro; anno 2016 oltre 49 mila euro; anno 2017 oltre 38 mila euro e nell'anno 2018 oltre 35 mila euro);

- la Wyeth SpA, invece, era indicata solo per l'anno 2015 per un importo di oltre 5,5 milioni di euro.

- infine la Italfarmano S.p.A. era presente per l'anno 2018 per un importo di oltre 11 mila euro.

Tali importi, evidentemente, per essere stati indicati nella comunicazione di avvio del procedimento emessa dalla Regione Piemonte, erano stati comunque contabilizzati dalle Strutture Sanitarie della Regione Piemonte ed evidentemente confluiti nei modelli CE. Tanto è vero che, solo dopo l'istanza di dette società (come emerge dalla lettura della determinazione dirigenziale del 14.12.2022), si è provveduto allo stralcio di dette partite **[ancora doc. 6 già in atti]**.

Orbene, se questo è vero, come lo è, ed è altrettanto vero che il quantum del superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici, per singola Regione, è stato calcolato in

base ai modelli CE, giusta DM del 06.07.2022, appare evidente che quei dati originariamente comunicati dalle SSR del Piemonte erano errati. Tale situazione non è da sottovalutare, poiché mette in luce come la certificazione di cui al DM del 06.07.2022 (circa l'acquisto dei dispositivi medici), in merito alla Regione Piemonte, si basasse su dati non corretti. Con la conseguenza che era errata la quantificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni in questione della Regione Piemonte, certificata con il DM del 06.07.2022; era errato il calcolo dello scostamento per le annualità di riferimento, era errato il calcolo del ripiano complessivo per il quadriennio 2015-2018 della Regione Piemonte. Da qui l'illegittimità a cascata di tutti i provvedimenti impugnati.

2. - *Non solo. Ma la contraddittorietà sopra richiamata è ancora più evidenti ove si osservi quanto appresso.*

Dalle tabelle allegate al DM del 06.07.2022 emerge che, in base ai modelli CE, la spesa per i dispositivi medici per la Regione Piemonte sarebbe stata la seguente: Anno 2015 € 456.776.000; Anno 2016 € 461.117.000; Anno 2017 € 472.304.000; Anno 2018 € 490.097.000 [doc. 1 già in atti]. Sulla scorta di questi dati contenuti nel decreto sono stati calcolati, poi, lo scostamento avuto dalla Regione per singola annualità e la quota di ripiano per ogni anno a carico delle società fornitrici [ancora doc. 1 già in atti].

Inoltre, sempre da quei dati, in base a quanto stabilito dall'art. 9-ter, comma 9 del DL 78/2015 e dagli artt. 3 e 4 delle linee guida del 06.10.2022, le Regioni dovevano calcolare l'incidenza del fatturato per stabilire le singole quote a carico delle società fornitrici, per ogni annualità del quadriennio 2015-2018 [doc. 3 già in atti].

*Orbene, se è vero che nei modelli CE sono indicati gli importi contabilizzati annualmente dalle strutture del SSR, in merito alle forniture per dispositivi medici fatturati dalle società (come chiaramente emerge dalla lettura del DM del 06.07.2022), ciò significa – prendendo in considerazione la Regione Piemonte - che la sommatoria dei fatturati per dispositivi medici, calcolati dalla Regione per tutte le società per singolo anno (così come indicato nella determinazione del 14.12.2022 n. 2426 impugnata), devono coincidere con il totale degli importi indicati nei modelli CE, utilizzati nel DM 06.07.2022 per stabilire la spesa complessiva annuale della Regione stessa (in sostanza, la coincidenza deve sussistere con l'importo indicato nella colonna denominata “**Modello CE Spesa per dispositivi medici anno**” di ogni tabella, per singolo anno del DM del 06.07.2022, inerente la Regione Piemonte).*

Tuttavia, nel caso di specie, così non è. Infatti, sommando tutti i fatturati calcolati anno per anno, per le tutte le società individuate nella determinazione della Regione Piemonte del 14.12.2022, emergono dati diversi rispetto a quelli certificati con il DM del 06.07.20022: Anno 2015 € 451.191.325 (una differenza in negativo di oltre 5 milioni di euro); Anno 2016 € 461.361.908 (una differenza in positivo di oltre 200 mila euro); Anno 2017 € 472.561.656 (una differenza in positivo di oltre 200 mila euro; Anno 2018, € 490.909.544 (una differenza in positivo di oltre 800 mila euro) [doc. 6 e 17 già in atti].

Appare evidente, dal confronto dei dati numerici in questione, che non vi sia coincidenza tra la sommatoria (per ogni singolo anno) di tutti i fatturati delle società indicati nella Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte del 14.12.2022, con il quantum (per singolo anno) individuato nel provvedimento di certificazione del 06.07.2022, nella colonna indicante “Modello CE, spese per dispositivi medici (...)”. [cfr. doc. 1, 6 e 17 già in atti].

Pertanto, la contraddittorietà dei dati è palese. Da qui due conseguenze:

a) è illegittima la determinazione dirigenziale del 14.12.2022, a causa di una erronea ricognizione fatta dalla Regione Piemonte in sede di istruttoria, al fine di stabilire il fatturato delle singole società e, conseguentemente, delle singole quote di ripiano, poiché si pongono in contrasto con il provvedimento certificativo del MEF;

b) è errato l'importo originariamente certificato dal MEF nel decreto del 06.07.2022, a causa di errori contabili nei modelli CE, con conseguente illegittimità derivata di tutti gli atti impugnati, atteso che in tal modo è venuta meno la certezza di quanto sia stata la spesa effettiva per dispositivi medici, di quanto sia stato l'effettivo sforamento del relativo tetto, nonché della quota di ripiano;

In ogni caso, da qualunque angolo di visuale si voglia vedere il problema, la patente contraddittorietà tra quanto indicato nella certificazione dal MEF con il decreto del 06.07.2022 con quanto risulta in concreto dalla determinazione Regionale del 14.12.2022, non può che determinare un grave vizio degli atti impugnati che determina l'illegittimità degli stessi

1.3. – *Non solo. Ma la contraddittorietà tra gli importi emergenti dal confronto del DM del 06.07.2022, con quanto risulta dalla determinazione della Regione Piemonte del 14.12.2022 è evidente anche per un altro aspetto.*

Al tal riguardo è utile osservare quanto segue. Dal DM certificativo del 06.07.2022 emerge che: a) la quota di ripiano a carico delle società fornitrici per l'anno 2015, per la Regione

*Piemonte, era del 40% pari ad € 40.402.176 (su uno sfioramento di € 101.005.440); **b)** la quota di ripiano a carico delle società fornitrici per l'anno 2016, per la Regione Piemonte era del 45% pari ad € 45.251,239 (su uno sfioramento di € 100.558.309); **c)** la quota di ripiano a carico delle società fornitrici per l'anno 2017, per la Regione Piemonte era del 50% pari ad € 53.688.430 (su uno sfioramento di € 107.376.860); **d)** la quota di ripiano a carico delle società fornitrici per l'anno 2018, per la Regione Piemonte era del 50% pari ad € 61.413.751 (su uno sfioramento di € 122.822.501 **[v. doc. 1 già in atti]**. Tuttavia, ragionando matematicamente, la somma complessiva richiesta dalla Regione Piemonte, a titolo di quota di payback a tutte le società, per ogni annualità, avrebbe dovuto coincidere con gli importi sopra indicati alle lettere a), b), c) e d). Ma così non è.*

*Infatti, sommando le quote di payback di tutte le società per ogni singolo anno individuate dalla Regione Piemonte, con la determinazione dirigenziale del 14.12.2022, il risultato della quota di ripiano è palesemente differente rispetto a quello certificato con il DM del 06.07.2022 **[ancora cfr. doc. 1, 6 e 17 già in atti]**. Ed infatti, per l'anno 2015, risulta essere di € 39.899.335 (differenza di quanto indicato nel DM del 06.07.2022 pari ad € 502.824,00); per l'anno 2016 risulta essere di € 45.246.424,00 (differenza di quanto indicato nel DM del 06.07.2022 pari ad € 4.815,00); per l'anno 2017 risulta essere di € 53.684.307,00 (differenza di quanto indicato nel DM del 06.07.2022 pari ad € 4.323,00); per l'anno 2018 risulta essere di € 61.406,500,00 (differenza di quanto indicato nel DM del 06.07.2022 pari ad € 7.101,00) **[ancora cfr. doc. 1, 6 e 17 già in atti]**.*

Ora, poiché l'incidenza percentuale va comunque calcolata tenendo conto di tale dato (cioè la quota di ripiano individuata complessivamente nel DM del 06.07.2022) certificato nel decreto, appare evidente che i conti non tornino.

Ancora una volta la contraddittorietà dei dati sopra riportati non fa altro che far emergere il travisamento dei dati, il difetto di istruttoria e l'erronea individuazione delle quote di payback delle singole società. Da qui l'illegittimità di tutti gli atti impugnati.”

Tutto ciò premesso la **Mic.Med srl**, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore*, Sig.ra Naboiu Lenuta, come sopra rappresentata e difesa, chiede per i motivi sopra esposti l'accoglimento delle seguenti

conclusioni

voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa, accogliere i presenti motivi aggiunti da valersi, ove occorra, quale ricorso autonomo e, per l'effetto, annullare la comunicazione della Regione Piemonte pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte in data 1° settembre 2025, nonché gli altri atti in epigrafe meglio indicati;

in via pregiudiziale:

- previa sospensione del giudizio *a quo* e rimessione alla Corte Costituzionale della sollevata questione di illegittimità costituzionale, rilevante al fine del decidere e non manifestamente infondata, delle disposizioni di cui all'art. 7 del decreto legge n. 95 del 30 giugno 2025 per violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost., e, per l'ulteriore effetto, annullare per illegittimità derivata gli atti impugnati;

in via principale nel merito:

- accogliere il ricorso principale, i primi motivi aggiunti e i presenti motivi aggiunti con le statuizioni tutte di cui in epigrafe e con ogni ulteriore effetto di legge, annullando tutti gli atti impugnati.

Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre accessori.

Istanza di integrazione del contraddittorio e notificazione per pubblici proclami

Posto che il presente ricorso, ai fini dell'ammissibilità dello stesso, viene notificato ad un controinteressato, occorrendo, si chiede all'Ecc.mo TAR di disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 41 c.p.a., nei confronti di tutte le società individuate dalla Regione Piemonte nell'elenco contenuto nella Determinazione Direttoriale Sanità e Welfare della Regione Piemonte del 14 dicembre 2022, n. 2426, recante *"approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015"*;

A tal fine si chiede sin da ora, considerato il numero dei concorrenti, di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami.

Si dichiara ex art. 14 del DPR 115/2002 che il valore della presente controversia è indeterminabile.

Si depositeranno:

1) Comunicazione del 01.09.2025 della Regione Piemonte.

Torino li, 31.10.2025

Avv. Simone Giardina

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arriwo N. 156890/2025 del 03-11-2025
Allegato 2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente